



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N.557/PAS/14678-12982.D(22)

Roma, 12 dicembre 2007

OGGETTO: Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144
Modifiche all'art. 28 TULPS

All. 1 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

e, per conoscenza

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA
PIANIFICAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, COMUNICAZIONI E REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

SEDE


ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE
PER LA SICUREZZA PERSONALE

SEDE

ALLA QUESTURA DI

MILANO

La Questura di Milano ha interessato quest'Ufficio per rappresentare che nel corso di una recente indagine di polizia giudiziaria è stato riscontrato che alcuni esercizi regolarmente autorizzati alla rivendita di contrassegni militari o di polizia tengono in vendita distintivi segnaletici (palette) ex art. 24 del DPR n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) completi o meno di stemma della Repubblica e di scritta identificativa dell'Amministrazione interessata, ma privi del





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

numero di matricola, venduti, asseritamene, ad appartenenti alle forze dell'ordine o ad altri soggetti abilitati, previa identificazione dell'acquirente.

E' opportuno ricordare che i materiali in questione, così come gli altri segni distintivi dell'appartenenza ai corpi armati e di polizia devono ritenersi ora ricompresi fra i materiali la cui produzione e commercializzazione sono sottoposte alla licenza di cui all'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'art. 1-ter della legge 30 dicembre 2005, n. 272, relativamente al quale quest'Ufficio ha diramato la circolare in all. 1.

Sull'argomento la Questura di Milano ha chiesto delucidazioni che implicano, necessariamente, una determinazione dell'Amministrazione circa la facoltà del proprio personale di acquistare direttamente gli oggetti di cui sopra.

Analoghi quesiti, estesi agli accessori caratteristici delle uniformi, sono stati formulati da un comando periferico della Guardia di Finanza cui si è dato riscontro con nota in all. 2.

A margine, si fa, inoltre, presente che l'uso di distintivi di segnalazione del tutto analoghi, per dimensioni e forme, a quelli previsti dal citato art. 24 del DPR n. 495/1992, privi tuttavia dello stemma della Repubblica o di scritte riferite ad una Amministrazione pubblica, è stato occasionalmente riscontrato anche presso i "movieri" addetti alle segnalazioni di lavori in corso sulle sedi stradali, in luogo delle "palette" previste dall'art. 42, comma 2, del medesimo DPR n. 495/1992, che, come noto, hanno dimensioni doppie rispetto a quelle dei segnali distintivi per i servizi di polizia stradale (diametro di 30 cm, invece che di 15) e caratteristiche costruttive comunque diverse.

Ancora a margine, si segnala altresì che risultano in vendita e pubblicizzati nelle riviste di settore "distintivi" metallici per guardie particolari giurate che, pur non riproducendo le "placche" di riconoscimento degli appartenenti alle forze di polizia, possono, ad uno sguardo meno attento, produrre - per foggia e materiale - un effetto del tutto analogo nei confronti dei cittadini.

Ciò premesso, quest'Ufficio ritiene necessario fare definitiva chiarezza sulla commercializzazione e sull'impiego degli strumenti in questione, soprattutto per quanto concerne la vendita al dettaglio, e, tuttavia, si è del parere che una determinazione circa i doveri (sia positivi che, come in questo caso, negativi) del personale della Polizia di Stato debba essere assunta da codesto Ufficio, con conseguente adozione di una specifica direttiva in ordine alle facoltà o ai divieti (sanzionabili in via disciplinare) di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

acquisto diretto dei materiali in questione, onde porre lo scrivente Ufficio in condizione di diramare aggiornate istruzioni circa le prescrizioni da impartire ai rivenditori, titolari delle licenze ex art. 28 T.U.L.P.S. ed utili riferimenti ai Prefetti per quanto attiene all'approvazione di uniformi e distintivi delle guardie particolari giurate ex artt. 230 e 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Ad utile orientamento di codesto Ufficio, lo scrivente ritiene di poter integrare la lettura del predetto art. 28, come segue:

- a) **relativamente alle uniformi ed ai relativi accessori** (fregi, distintivi di grado, distintivi di specialità o di specializzazioni) (cfr. **art. 28, comma 1**): le modificazioni apportate all'articolo non sembrano aver modificato il quadro normativo previgente, per cui i produttori, importatori e fornitori di simili accessori debbono essere in possesso della licenza prevista dal medesimo articolo e le operazioni commerciali devono essere circoscritte ad altre aziende munite della stessa licenza (ad es. quelle di confezionamento dei capi), ovvero ai destinatari finali (le Amministrazioni ed il personale interessato).

Premesso che una prevenzione efficace dal rischio di indebita appropriazione di un'uniforme o dei suoi segni distintivi non potrebbe conseguirsi semplicemente vietando la vendita diretta degli accessori in questione, appare ammissibile confermare la prassi finora consolidata che consente la vendita diretta ai singoli appartenenti alle Forze armate o di polizia, con la prescrizione, a carico del venditore - titolare della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S., di accertarsi della reale qualità degli acquirenti, chiedendo l'esibizione dei tesserini di riconoscimento e trascrivendone i dati nel registro delle operazioni.

E' chiaro che, in sede di controllo, andrà verificata la corrispondenza tra l'entità della fornitura (di cui dovrà essere controllata la regolarità) e quella dei registri di vendita;

- b) **relativamente alle tessere di riconoscimento ed altri contrassegni di identificazione** (art. 28, comma 2), escluse le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (tessere di riconoscimento in senso stretto), si osserva che rientrano sicuramente fra i contrassegni di identificazione le placche di riconoscimento degli appartenenti alle forze di polizia e le cosiddette "palette" per i servizi di polizia stradale che il Codice della strada appositamente definisce "segnale distintivo" (art. 12, comma 5, del codice e art. 24 del relativo regolamento).

Il carattere "identificativo" di tali contrassegni è sottolineato dal fatto che essi devono essere muniti di "un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale" (art. 24, comma 1, lettera d) del predetto regolamento), così come sono debitamente numerate le placche di riconoscimento (cfr. art. 3 D.M. 11 aprile 1994



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

per il personale della DIA ; tabella 43/15 del D.M. 19 febbraio 1992, concernente le divise per il personale della Polizia di Stato).

Premesso che la disposizione concernente siffatti contrassegni è riportata unitamente a quella delle armi e degli altri strumenti "specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia" (per i quali non si dubita che l'unico acquirente finale debba essere l'Amministrazione di appartenenza), pare a quest'Ufficio di dover concludere che anche per tali oggetti "distintivi" o "identificativi" deve essere esclusa la vendita diretta ai singoli appartenenti ai predetti Corpi armati o di polizia e che debba provvedersi a cura della Amministrazioni interessate; le quali terranno idonea registrazione della corrispondenza fra numero o matricola del contrassegno e identità del dipendente abilitato all'uso.

Una eccezione è forse ammissibile solo per i conducenti di mezzi in uso di personalità cui è conferita la qualità di agente di p.s. a norma dell'art. 5-bis del D.L. n. 83 del 2002, n. 133 ¹.

Tanto si rimette alle iniziative di codesta Direzione Centrale, pregando gli Uffici che leggono per conoscenza di voler eventualmente integrare le osservazioni sopra dette o di voler esprimere il parere di competenza.

Si rimette all'Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione di interessare, ove lo ritenga, le altre Forze di polizia, assicurando la disponibilità di quest'Ufficio ad una valutazione congiunta della problematica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

¹ Peraltro, nella versione modificata dall'art. 1-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, il segnale distintivo in uso a detto personale dovrebbe differenziarsi da quello in uso alle forze dell'ordine.

Nel testo originario, secondo cui "Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio", il testuale riferimento all'indicazione dell'Amministrazione per la quale prestano servizio appare suscettibile di una interpretazione a favore della tesi secondo cui è l'Amministrazione stessa a dover provvedere all'acquisto e alla assegnazione.